



STATUTO "BORGO SAN MARTINO APS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione "**BORGO SAN MARTINO APS**", costituita in data 19 gennaio 1990 mediante atto pubblico, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia.

L'Associazione ha sede legale in Via Portici San Filippo nel Comune di Nocera Umbra (PG).

La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "APS" O DELL'INDICAZIONE DI "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

- La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la denominazione "**BORGO SAN MARTINO APS**". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare la nuova denominazione sociale negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo della nuova denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - ATTIVITÀ E FINALITÀ

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- I. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d), art.5, D.lgs. 117/2017);
- II. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f), art.5, D.lgs. 117/2017);
- III. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i), art.5, D.lgs. 117/2017);
- IV. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k), art.5, D.lgs. 117/2017);

Tutte le attività svolte hanno come finalità prevalente quella di concorrere e promuovere alla tutela e al recupero del patrimonio culturale ed artistico del Comune di Nocera Umbra, attraverso la messa in scena di momento di passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica mediante le varie forme di studio di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici. Inoltre, le attività svolte hanno come finalità quella di rivitalizzare il centro storico del Comune medesimo.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà indicare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri volontari.

ART. 5 – VOLONTARI

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo previsto dalla norma e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo stesso. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota sociale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione a seguito di delibera motivata da parte del Consiglio Direttivo per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) mancato rispetto delle norme statuarie;
- e) per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.



Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea con diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'assemblea.

ART. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in caso di impossibilità di entrambi dal socio più anziano. È convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo dell'Associazione mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a seguito di richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei soci.

Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I voti sono palesi per alzata di mano, tranne quelli riguardanti le persone o nel caso in cui almeno tre quarti dei presenti facciano richiesta di voto segreto.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario estensore e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.



L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la fusione, scissione o trasformazione, nonché lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati in caso di ricorso;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti salvo i casi in cui lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera sulla modifica dello statuto dell'Associazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio nonché tutte le altre questioni di carattere straordinario l'assemblea delibera con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

I componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 9 a 11, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nella prima riunione successiva alla nomina, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere tra i membri che lo compongono. La nomina avviene tramite voto segreto e a maggioranza semplice tra i propri componenti.

Ogni componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese, palese o alzata di mano.



Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente e da esse presiedute, o in caso di sua assenza dal Vicepresidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure nel caso in cui ne facciano richiesta almeno i due terzi dei consiglieri o nel caso sia disposto dal presente Statuto.

La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Il tempo di preavviso per la convocazione può essere anche ridotto per ragioni d'urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio medesimo.

Le riunioni sono validamente costituite se sono presenti la metà più uno dei consiglieri e le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo coloro i quali detengono cariche in Amministrazioni Pubbliche, Partiti Politici.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, i dimissionari vengono sostituiti dal primo membro presente nella lista dei non eletti nell'ultima votazione. Nel caso di esaurimenti dei membri sostitutivi, il Consiglio Direttivo rimane in carica fino ad un minimo di nove componenti. Qualora il numero dei membri scenda al di sotto del minimo, il Consiglio Direttivo decade e si dovrà provvedere a convocare l'assemblea entro trenta giorni per nuove elezioni.

ART. 14 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri che lo compongono a maggioranza di voti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea dei soci, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

È sostituito dal Vicepresidente, in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è organo vicario, accreditato delle stesse prerogative, funzioni e competenze del Presidente in caso di impossibilità temporanea di esercizio di quest'ultimo.

Nel caso di impossibilità definitiva, rinuncia, dimissioni o decadenza del Presidente, il Vicepresidente assume le funzioni presidenziali su delibera del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente può ricevere dal Presidente delega per singoli incarichi.

ART. 16 - IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge funzione di collaborazione ai compiti istituzionali, anche nell'ambito delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle quali provvede alla relativa verbalizzazione che sottoscrive insieme al Presidente.

Cura l'archivio dell'Associazione ed ogni altro adempimento secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci e del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Cura la corrispondenza ed è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

ART. 17 - IL TESORIERE

Il Tesoriere svolge funzione di consulenza tecnica al servizio del Presidente e del Consiglio Direttivo ai fini della tenuta dei libri contabili e della redazione dei bilanci.

Svolge funzione di collegamento con lo studio di consulenza fiscale eventualmente incaricato dall'Associazione per i relativi adempimenti normativi nonché con l'Organo di Controllo ove previsto.



Cura ed è responsabile dei registri e della contabilità e all'ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione, predisporre gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione e provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Su delega del Presidente può avere potere di firma presso istituti di credito al fine di eseguire operazioni contabili previa autorizzazione specifica o generale.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma del C.c., il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 20 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci (quote associative, quote annuali straordinarie, ecc);
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convezioni;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività istituzionali;
- proventi da attività commerciali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

ART. 21 - I BENI

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART. 23 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio dell'Associazione, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà indicare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dall'Consiglio Direttivo insieme al Tesoriere e viene approvato dall'Assemblea dei soci ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea di approvazione a disposizione degli associati che ne vogliano prendere visione.

Il bilancio, regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle assemblee, deve essere depositato al RUNTS, a cura del Consiglio Direttivo, entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - BILANCIO SOCIALE

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 – QUOTA SOCIALE

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa e la tessera sociale sono valide per l'anno solare di riferimento. La quota associativa non è frazionabile né ripetibile, in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

La tessera associativa può essere sottoscritta dal 01 gennaio al 15 agosto di ogni anno.

ART. 26 - LE CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 27 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 28 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il registro degli associati;
- b) il registro dei volontari vidimato;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo o membro incaricato. I libri di cui alla lettera d) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro dieci giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro trenta giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.



ART. 29 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 30 – REGOLAMENTO INTERNO

Le disposizioni particolari che riguardano l'Associazione sono contenute nel regolamento. Tale documento è redatto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea.

Il regolamento deve uniformarsi ai principi del presente Statuto ed alle disposizioni di Legge.

ART. 31 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore del Comune di Nocera Umbra, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

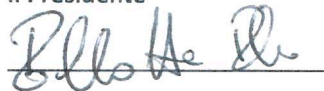
ART. 32 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione di "APS", contenuta nell'Art. 2, quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., per quanto non previsto dal Codice e, laddove compatibile al Codice Civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario



Verbale del 19 giugno 2024 dell'Assemblea Straordinaria del Quartiere Borgo San Martino presso l'Aula Consiliare del Comune di Nocera Umbra.

Presenti: Carlo Riccetti, Anna Micheli, Massimo Micheli, Stefano Gori, Fabio Pallotta, Mirco Moretti, Massimo Costantini, Francesco Manca, Andrea Bonucci, Sonia Biscontini, Daniele Porzi.

L'Assemblea inizia alle ore 21,15 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima indetta alle ore 6.00 dello stesso giorno, alla discussione l'ordine del giorno che prevede l'adeguamento dell'attuale Statuto al 3° Settore.

Si nomina Presidente dell'Assemblea Fabio Pallotta.

Si nomina Segretario verbalizzante Anna Micheli.

E' presente il numero legale sufficiente per deliberare sulle modifiche da apportare per l'adeguamento dello Statuto al 3° settore.

Prende la parola il Presidente del Quartiere Borgo San Martino Fabio Pallotta che evidenzia le agevolazioni fiscali e la possibilità di accedere a contributi che avrà il Borgo se il nuovo statuto sarà approvato.

Francesco Manca inizia a leggere il nuovo Statuto, lo affianca nella lettura Stefano Gori.

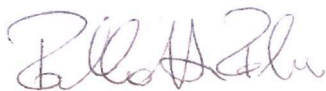
Dopo aver chiesto ai presenti se qualcuno ha delle osservazioni da fare e constatato che non ve ne sono, si passa alla votazione per l'approvazione.

L'assemblea in modo palese, approva all'unanimità.

L'Assemblea termina alle ore 23.00

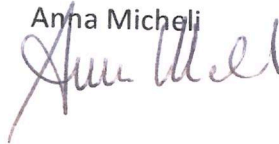
Il Presidente

Fabio Pallotta



Il Segretario

Anna Micheli



 **agenzia entrate**
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Gualdo Tadino

Nocera Umbra 19 giugno 2024

Registrato a Gualdo Tadino il 26 GIU. 2024

al n. 257 del 3 con esatti

Euro €

di cui € per trascrizione

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Bontempi Pier Paolo (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo L.)